

COMMISSIONE GROTTA «EUGENIO BOEGAN»

SOCIETÀ ALPINA DELLE GIULIE - SEZIONE DI TRIESTE DEL C. A. I.

---

MARINO VIANELLO

# Una legge sulla speleologia emanata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia

*estratto da*

Alpi Giulie N. 61 - 1966

TRIESTE 1966

## Una legge sulla speleologia emanata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia

Il 6 settembre è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia la legge regionale No. 27 concernente le «Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, N.o 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia».

La legge statale No. 1497 ha lo scopo di tutelare tra l'altro particolari aspetti del paesaggio naturale e fenomeni di notevole interesse geologico; in base a questa legge fino dal lontano 1942 sono protetti, per esempio, i terreni soprastanti la Grotta Gigante. Un'applicazione recente della medesima legge si è avuta nel bolognese, nella tipica terra dei gessi, con la protezione della località «Croara», nella quale si aprono numerose interessanti cavità minacciate di distruzione dalle cave di gesso; purtroppo la procedura per arrivare al sospirato decreto ministeriale è lunga per cui si rischia di proteggere soltanto il ricordo di ciò che era una cavità o di un altro fenomeno geologico, ormai irrimediabilmente distrutto o danneggiato. In base alla legge No. 27, l'Assessore dell'Istruzione e delle Attività Culturali può emettere un decreto urgente di protezione il quale poi deve essere convalidato entro il periodo prescritto, dal Ministero della Pubblica Istruzione. E' il massimo che la Regione poteva fare, data la sua competenza, appena terziaria, in materia, ma è già un buon successo sul piano pratico mentre è di fondamentale importanza il fatto che sia stata riconosciuta l'importanza dal punto di vista della pubblica utilità del patrimonio costituito dall'insieme delle cavità naturali e siano state pertanto emanate delle norme legislative rivolte alla sua salvaguardia.

E' proprio questo, assieme all'istituzione del Catasto Regionale delle Grotte, il punto fondamentale della legge, che non trova riscontro in alcuna altra legge nè dello Stato, nè delle altre Regioni, nè probabilmente, in alcun altro Stato. Si tratta di un concetto nuovo introdotto in campo legislativo, tanto da essere stato l'oggetto di un accurato studio sotto i suoi aspetti giuridici, pubblicato su di una rivista specializzata in materia.

Che cosa sia il Catasto è troppo noto agli speleologi italiani perchè sia il caso di illustrarlo; ci sembra anche chiaro che la sua pubblicazione sia la logica conseguenza delle norme relative alla protezione del patrimonio speleologico, di cui il catasto costituisce una sorta di «inventario»: è evidente che è quanto mai opportuno, per non dire indispensabile, conoscere ciò che si deve tutelare.

Ciò che invece è opportuno sottolineare è che il nuovo catasto della Regione Friuli - Venezia Giulia non vuole sostituire e neppure coordinare i catasti esistenti, nè dare loro veste pubblica: il catasto Speleologico della Regione sarà un nuovo Catasto, unico, di tutte e sole grotte comprese nei suoi limiti amministrativi, di sua esclusiva proprietà, anche se potrà essere affidato ad una Sezione del Club Alpino Italiano, particolarmente specializzata in materia, che dovrà tenerlo secondo le norme che verranno stabilite con delibera della Giunta Regionale.

E' evidente che il nuovo catasto non potrà prescindere dall'organizzazione catastale e dalla numerazione esistente e che dovrà essere richiesta la cooperazione dei due gruppi speleologici, la Commissione Grotte «Eugenio Boegan» della Società Alpina delle Giulie ed il Circolo Speleologico ed Idrologico Friulano, che tengono attualmente il Catasto delle provincie di Trieste, Udine e Gorizia. Questi sono problemi che dovranno essere risolti in sede tecnica e di cui il legislatore non poteva preoccuparsi.

La legge prevede infine contributi alle organizzazioni speleologiche ed a ricercatori singoli della Regione per attività di ricerca e di studio in campo speleologico effettuata ovviamente nei limiti del territorio regionale. Sono previsti pure contributi per l'organizzazione dei Congressi, convegni e manifestazioni consimili, nonchè per il Soccorso speleologico che nella Regione è svolto dal II Gruppo di Soccorso della Sezione Speleologica del Corpo Soccorso Alpino.

Questi contributi si rinnoveranno per 4 anni a partire dall'esercizio finanziario 1966 e faranno capo ai capitoli di spese del Bilancio Regionale indicati nell'ultimo articolo della legge stessa.

A chiusura di questa breve nota illustrativa si dovrebbe sottolineare come la speleologia della regione, e quella giuliana in particolare, che vanta tradizioni di studio antichissime e numerosi primati nelle varie branche di questa particolare scienza, indica ancora una volta per prima, la via da seguire per il potenziamento dell'attività speleologica in Italia; questi concetti però sono espressi nella relazione sulla proposta di legge, avanzata da un gruppo di consiglieri regionali, fra cui vogliamo in particolare ricordare Sergio Coloni che è stato il più tenace propugnatore, ed essendo la relazione pubblicata integralmente assieme al testo della legge, ci sembra superfluo ripeterli in questa sede.

MARINO VIANELLO

Relazione sulla

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei consiglieri Coloni, Bianchini, Metus, Moro, Ramani, Rigutto, Urli, Stopper, Virgolini

Signor Presidente, signori Consiglieri,

nella nostra regione, più che in altre parti d'Italia, esiste un particolare patrimonio naturale, che, a somiglianza di quello alpinistico e paesaggistico, è doveroso proteggere ed incrementare: il patrimonio speleologico. La costituzione geologica del Carso Triestino e Goriziano e di numerose zone prealpine, quali, tanto per citarne alcune, l'Altipiano del Cavallo-Cansiglio, l'Altipiano del Cadorle, il Monte Bernadia permette la formazione di numerose cavità naturali, alcune delle quali di notevolissimo sviluppo e percorse da non trascurabili corsi d'acqua.

Le ricerche idrologiche e speleologiche sono state coltivate nella nostra regione fin dal secolo scorso e gli insigni studiosi che vi si dedicarono, i triestini Boegan e Timeus, e gli udinesi Feruglio, Marson e De Gasperi, possono a buon diritto essere considerati i fondatori della speleologia italiana. Ne fa prova, fra l'altro, il fatto che i fenomeni, dovuti all'azione delle acque calcari, causa prima della formazione di grotte e di doline, sono ormai comunemente definiti in tutto il mondo come «fenomeni carsici» e ciò in quanto essi sono stati per la prima volta studiati e descritti sul Carso Triestino. Le grotte naturali non rappresentano però soltanto un argomento di ricerca scientifica teorica: attraverso lo studio di esse è possibile, a volte, portare sostanziali contributi alla soluzione di problemi economici o sociali dipendenti dal ritrovamento di fonti di approvvigionamento idrico.

Vi è ancora un motivo per cui sembra doveroso tutelare questo patrimonio elargitoci dalla natura, ed è la bellezza stessa delle grotte, in alcuni casi fonte di attrazione turistica, affatto trascurabile. La Regione è già intervenuta in tale settore con la legge No. 16/1965 che prevede appunto contributi per lo sviluppo turistico.

La presente proposta di legge ha invece lo scopo di integrare la tutela delle cavità naturali, di incrementare con opportuni interventi il patrimonio naturale da esse rappresentato e di appoggiare le iniziative rivolte allo studio dei fenomeni carsici, in modo da conservare alla Regione il tradizionale primato in questo campo di ricerche.

Si sono avuti purtroppo casi di cavità importanti per la loro bellezza o per il loro interesse scientifico ostruite da scarichi di immondizie o distrutte da cave di pietre o irrimediabilmente devastate dall'opera vandalica di pochi scriteriati che hanno asportato o semplicemente distrutto le concrezioni. Altrettanto può dirsi per la rara fauna vivente nelle nostre grotte.

Alcune specie, fra cui il famoso proteo rinvenuto recentemente ed il quanto sembra purtroppo indiscriminatamente raccolto in alcune grotte del Gradiscano, sono di estremo interesse scientifico ed, essendo esse rappresentate da pochi esemplari, la loro protezione è non solo opportuna, ma doverosa, al pari di quella delle rare specie di mammiferi e di altri animali superiori.

Essendo la materia già disciplinata dalla legge statale 29 giugno 1939, No. 1947, cui sono soggette, com'è noto, anche le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di **singolarità geologica** ed avendo la Regione in detta materia solo una competenza legislativa integrativa (art. 6 dello Statuto), gli interventi e le iniziative che la presente proposta di legge prevede hanno natura veramente complementare, essendo essi essenzialmente intesi a colmare gli spazi vuoti della disciplina statale ed adeguare tale disciplina alle particolari esigenze locali.

Con l'art. 1 lettera a) si è, infatti, previsto che la Regione potrà adottare solo provvedimenti urgenti per la difesa del patrimonio locale, con l'obbligo di darne immediata comunicazione al Ministero della Pubblica Istruzione per le decisioni di sua competenza (art. 3, primo comma).

La possibilità di adottare tali provvedimenti urgenti, mentre integra la normativa statale (che a riguardo presenta un vero e proprio «spazio libero»), non diminuisce, ma potenzia la tutela pubblicistica delle grotte, affidata al suddetto Ministero.

Con l'art. 1 lettera b) e c) si prevedono, poi, interventi ed iniziative (impulso alle ricerche scientifiche sui fenomeni carsici ed alla diffusione della speleologia) che completano le provvidenze statali, in un settore che, per la peculiarità della situazione ambientale, ha per la Regione un particolare interesse.

Nell'art. 2 sono indicate le forme degli interventi regionali con la previsione di un termine per la comunicazione al Ministero dei provvedimenti d'urgenza e con l'ulteriore previsione dell'obbligo di informare lo stesso Ministero delle altre iniziative adottate ai sensi delle lettere b) e c) dell'articolo 1.

Nell'art. 3 è stata poi, prevista la istituzione di un catasto regionale delle grotte, per metter a disposizione degli studiosi, dei ricercatori, degli speleologi e di chiunque vi abbia interesse, un complesso di dati topografici, metrici, bibliografici e storici, per ciascuna delle grotte della Regione. Il servizio del catasto potrà essere affidato ad un'organizzazione speleologica qualificata.

Con l'art. 4, infine, sono state dettate le disposizioni finanziarie, che potranno diventare operanti solo col prossimo esercizio finanziario.

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1966, n. 27.

Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato, a norma dell'articolo 9 della Costituzione e delle vigenti leggi statali sulla protezione delle bellezze naturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

- a) ad emanare, nel quadro della disciplina normativa, di cui alla legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, e con il rispetto delle attribuzioni dell'autorità militare, i provvedimenti conservativi urgenti, diretti ad evitare la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento ed il deturpamento delle cavità naturali della Regione;
- b) ad incoraggiare ricerche scientifiche e studi sui fenomeni carsici, anche mediante concessione di premi, sovvenzioni e sussidi e mediante finanziamento di pubblicazioni;
- c) a favorire, anche mediante contributi, la organizzazione di congressi, convegni, corsi di studio, conferenze ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche.

Art. 2

I provvedimenti, di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore all'istruzione e alle attività culturali e debbono, entro dieci giorni, essere comunicati, per la ratifica, al Ministero della pubblica istruzione. In caso di mancata comunicazione nel termine anzidetto o di mancata ratifica entro sessanta giorni dalla comunicazione, tali provvedimenti si intendono decaduti.

Le iniziative e gli interventi, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente, sono adottati su proposta dell'Assessore all'istruzione e alle attività culturali, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Art. 3

E' istituito il catasto regionale delle grotte, in cui saranno elencate tutte le grotte della Regione Friuli-Venezia Giulia, con la descrizione di ciascuna di esse e con la indicazione dei relativi dati topografici e metrici, dei rilievi speleologici e geologici eseguiti e di ogni altra notizia utile.

Con apposito regolamento saranno disciplinati l'impianto e la tenuta del catasto regionale delle grotte. Il relativo servizio potrà essere affidato a sezione del C.A.I. specializzata in ricerche speleologiche alle condizioni che saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

## Art. 4

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1969, le seguenti spese per l'importo massimo di:

- a) lire 6 milioni per le iniziative e gli interventi di cui all'articolo 1;
- b) lire 4 milioni per l'iniziativa di cui all'articolo 3.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1966 sono istituiti i seguenti capitoli:

— 485 con la denominazione: «Sovvenzioni, premi, sussidi e finanziamento di pubblicazioni per incoraggiare ricerche scientifiche e studi sui fenomeni carsici nonchè contributi diretti a favorire l'organizzazione di congressi, convegni, corsi di studio, conferenze ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche» e con lo stanziamento di lire 6 milioni;

— 470 con la denominazione: «Spese per l'istituzione del catasto regionale delle grotte» e con lo stanziamento di lire 4 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede mediante storno dell'impongo complessivo di lire 10 milioni dal capitolo 79 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1966.

L'onere di cui al primo comma del presente articolo, relativo all'esercizio finanziario 1966, fa carico, per lire 6 milioni di cui alla lettera a), al precitato capitolo 485 e per lire 4 milioni di cui alla lettera b), al summenzionato capitolo 470.

L'onere relativo agli esercizi finanziari 1967, 1968 e 1969 graverà sui corrispondenti capitoli dei bilanci medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 1<sup>o</sup> settembre 1966.

per il Presidente della Giunta regionale

**L'Assessore**

**designato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento**

**GIACOMETTI**